



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA RISORSE UMANE

UFFICIO RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO E COLLABORAZIONI ESTERNE

SETTORE COLLABORAZIONI ESTERNE

**LA RETTRICE**

**D.R. n. 2174/2023 del 07.08.2023**

**VISTI:**

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e ss.mm.ii. e, in particolare, gli articoli 9 e 114;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e ss.mm.ii.;
- la legge 19 novembre 1990, n. 341 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 12;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 53;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e ss.mm.ii. con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli articoli 6 e 23;
- il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, recante disposizioni in materia di autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonché di valutazione periodica delle Università;
- il Regolamento di Ateneo per l'incentivazione del pensionamento anticipato del personale docente in servizio presso Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 1193/2012 del 16.04.2012;
- il Regolamento per la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza esterna alla Sapienza, emanato con D.R. n. 4709/2012 del 18.12.2012;
- il Regolamento di Ateneo sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 327/2016 del 04.02.2016;
- il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, emanato con D.R. n. 1779/2019 del 07.09.2019;
- la delibera n. 195/2023 dell'11.07.2023 con la quale il Senato Accademico ha approvato, con modifiche e integrazioni, il nuovo Regolamento unico sui compiti didattici e di servizio agli studenti presso Sapienza Università di Roma, autorizzando la Rettrice a disporre, in sede di emanazione del Regolamento, le modifiche di natura non sostanziale che si rendessero eventualmente necessarie al fine di rendere omogeneo e coerente il testo regolamentare;
- la delibera n. 230/2023 del 18.07.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con modifiche e integrazioni, il nuovo Regolamento unico sui compiti didattici e di servizio agli



studenti presso Sapienza Università di Roma, autorizzando la Rettrice a disporre, in sede di emanazione del Regolamento, le modifiche di natura non sostanziale che si rendessero eventualmente necessarie al fine di rendere omogeneo e coerente il testo regolamentare;

#### **DECRETA**

l'emanazione del Regolamento unico sui compiti didattici e di servizio agli studenti presso Sapienza Università di Roma.

Il presente Regolamento Unico è pubblicato sul sito web istituzionale di Sapienza Università di Roma il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra in vigore nella medesima data. Dalla data della sua entrata in vigore il presente Regolamento unico sostituisce:

- a) Il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, emanato con D.R. n. 1779/2019 del 07.09.2019;
- b) il Regolamento di Ateneo sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 327/2016 del 04.02.2016;
- c) il Regolamento di Ateneo per l'incentivazione del pensionamento anticipato del personale docente in servizio presso Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 1193/2012 del 16.04.2012;
- d) il Regolamento per la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza esterna alla Sapienza, emanato con D.R. n. 4709/2012 del 18.12.2012.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

Firmato digitalmente

**LA RETTRICE**

# **REGOLAMENTO UNICO SUI COMPITI DIDATTICI E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA**

## **MODALITÀ, CRITERI E PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE, LO SVOLGIMENTO, L'AUTOCERTIFICAZIONE LA VERIFICA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO**

**Emanato con D.R. n. 2174/2023 del 07.08.2023**

### **Titolo I – Principi generali**

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento Unico disciplina:

- a) i compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori, dei ricercatori a tempo indeterminato e personale equiparato e dei ricercatori a tempo determinato, in servizio presso Sapienza Università di Roma (d'ora in poi Sapienza), nonché le modalità, i criteri e le procedure di attribuzione, svolgimento e verifica dei compiti didattici, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
- b) le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento a docenti a contratto e a docenti in convenzione con Enti pubblici e Istituzioni di ricerca e con le Aziende Sanitarie;
- c) le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento a titolo di incentivazione del pensionamento anticipato del personale docente;
- d) le modalità di autocertificazione e di verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, primo periodo, della Legge n. 240/2010;
- e) i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza esterna da parte dei professori e dei ricercatori universitari, anche a tempo determinato, in servizio presso Sapienza.

2. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per SSD, il Settore scientifico-disciplinare;
- per MSC, il Macrosettore concorsuale, di cui al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855;
- per GSD, il Gruppo scientifico-disciplinare di cui all'art. 14, comma 6-bis, del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- per MUR, il Ministero dell'Università e della Ricerca.

### **Titolo II – Attribuzione dei compiti didattici**

#### **Art. 2 - Compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori di ruolo**

1. I professori di ruolo di prima e seconda fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno, di cui almeno 120 ore per lo svolgimento di didattica curriculare, e non meno di 250 ore in regime di tempo definito, di cui almeno 80 ore per lo svolgimento di didattica curriculare.

2. Gli incarichi di insegnamento curriculare sono conferiti a titolo gratuito se svolti presso Sapienza, anche ove superino l'impegno orario complessivo previsto per il docente, che comunque, di norma, non può essere superiore al doppio delle 120 ore previste dalla normativa per i professori di ruolo.

3. I professori di ruolo ed i ricercatori possono svolgere, a qualunque titolo i compiti didattici e di servizio agli studenti presso altre Università esclusivamente nei limiti previsti dalle disposizioni di cui al titolo V del presente Regolamento. Non possono in ogni caso essere conteggiati per i requisiti di sostenibilità dei Corsi di Studio di altre Università, tranne nei casi contemplati dall'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010.

### **Art. 3 - Compiti didattici e di servizio agli studenti dei ricercatori a tempo indeterminato e del personale equiparato**

1. I ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di impegno a tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di impegno a tempo definito.

2. Ai ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidate, con il loro consenso e compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti Organi Accademici, attività di insegnamento curriculare consistente in corsi e moduli. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno o per gli anni accademici in cui svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato, altresì, nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.

3. Gli impegni didattici assunti dai ricercatori a tempo indeterminato per le lezioni in corsi e moduli curriculari in Corsi di Laurea, Laurea Magistrale a ciclo unico e Laurea Magistrale, così come autocertificati ai sensi del successivo art. 18, danno luogo a retribuzione aggiuntiva secondo la legislazione vigente ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio. I relativi compensi sono liquidati a seguito della valutazione positiva, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010, nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 21, comma 6.

4. Le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.

### **Art. 4 - Compiti didattici e di servizio agli studenti dei ricercatori a tempo determinato**

1. I ricercatori a tempo determinato, di cui al previgente art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, riservano annualmente ai compiti didattici e di servizio agli studenti 350 ore, se a tempo pieno, e 200 ore, se a tempo definito, e, secondo quanto determinato dal contratto di lavoro individuale, fatta salva diversa previsione, destinano alla didattica curriculare un impegno orario compreso tra un minimo di 36 e un massimo di 72 ore.

2. I ricercatori a tempo determinato, di cui al previgente art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, e i ricercatori a tempo determinato in *tenure track*, di cui al vigente art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010, destinano annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti 350 ore in regime di impegno a tempo pieno, con un impegno orario nella didattica curriculare compreso da un minimo di 72 a un massimo di 120 ore, e 200 ore in regime di impegno a tempo definito, con un impegno orario nella didattica curriculare compreso tra un minimo di 48 e un massimo di 80 ore.

## **Art. 5 - Riduzione dei compiti didattici**

1. Il Rettore può rinunciare al proprio impegno didattico o ridurlo, dandone comunicazione al Senato Accademico.
2. I compiti didattici possono essere differenziati in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale e di ricerca.
3. Nel rispetto dell'impegno minimo annuale previsto dalla normativa vigente, il Prorettore vicario, i Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento possono richiedere la riduzione fino al 50% dell'impegno orario dovuto.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 e di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento per l'incentivazione dei *Principal Investigator* (PI) emanato con D.R. n. 3363/2021, i vincitori in qualità di PI dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MUR, e che individuino in Sapienza la propria *host institution*, in considerazione della complessità delle attività gestionali connesse al progetto, possono richiedere una riduzione del carico didattico fino al 50% dell'impegno orario dovuto. Alle esigenze didattiche eventualmente non coperte dal PI si fa fronte mediante contratti per attività di insegnamento, di cui all'art. 23 della Legge n. 240/2010, finanziati sulla quota dei fondi del progetto di ricerca non soggetta a rendicontazione.
5. Sono fatte salve ulteriori fattispecie previste dalla normativa vigente.
6. Le istanze di riduzione dei compiti didattici, corredate dai prescritti pareri del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Facoltà, devono essere trasmesse, a cura della Facoltà di afferenza del docente, all'Area Risorse Umane (ARU) e, per conoscenza, all'Area Offerta formativa e Diritto allo Studio (AROF) nei tempi utili alla programmazione della didattica dei Corsi di Studio per il successivo anno accademico.
7. L'autorizzazione è concessa annualmente dal Rettore.
8. I docenti che chiedono la riduzione dei compiti didattici non possono essere autorizzati a svolgere le attività esterne di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

## **Art. 6 – Definizioni delle attività didattiche e di servizio agli studenti**

1. I compiti didattici e di servizio agli studenti dei docenti, di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4, comprendono le seguenti attività:
  - a) Didattica curriculare, intesa come svolgimento di attività didattica agli studenti, nelle varie forme previste, ovvero lezioni e altre attività didattiche, svolte anche a piccoli gruppi, quali esercitazioni, tirocini pratici, attività di laboratorio, attività nelle strutture di assistenza e sul territorio, esplicitamente previste in termini di crediti formativi universitari (CFU) dagli ordinamenti e manifesti didattici dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale a ciclo unico e Laurea Magistrale.
  - b) Didattica integrativa, intesa come esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, attività professionalizzanti ed ogni altra attività approvata dai competenti Organi Accademici, volta ad integrare i corsi e i moduli curriculari previsti all'interno dell'Offerta formativa, a cui non corrispondono CFU ulteriori rispetto a quelli del precedente punto a).
  - c) Altre attività didattiche quali:
    - pre-corsi e corsi di recupero non curriculari; attività didattiche legate ai percorsi di eccellenza;
    - corsi per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA);
    - verifiche dell'apprendimento;
    - attività di relatore o tutore delle prove finali;
    - attività didattiche, di tutoraggio e attività di relatore o correlatore della prova finale dei corsi di Dottorato di Ricerca e delle Scuole di specializzazione;
    - partecipazione in qualità di componenti a commissioni per il rilascio del titolo di studio;

- attività svolte nei corsi di formazione, di alta formazione e Master, esclusivamente se rese a titolo gratuito;
- attività didattiche presso la Scuola Superiore di Studi Avanzati;
- attività svolte in corsi di insegnamento tenuti all'estero, se svolti a titolo gratuito, preventivamente autorizzati e documentati da attestazioni ufficiali;
- partecipazione a progetti di sperimentazione didattica e altre attività di didattica innovativa approvate dai competenti Organi Accademici.

d) Attività di servizio agli studenti, quali ad esempio:

- orientamento in ingresso e *in itinere*, anche presso sedi esterne, comprese le attività previste all'interno di progetti di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO);
- attività di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio, inclusa la verifica dell'adeguatezza;
- della personale preparazione;
- tutorato disciplinare e tutorato specializzato per disabilità e DSA;
- tutorato informativo, trasversale;
- ricevimento degli studenti;
- orientamento in uscita (placement);
- supervisione di tirocini professionalizzanti *post lauream* per l'accesso all'Esame di Stato, anche presso sedi esterne convenzionate, approvati dai competenti organi didattici e ove non diversamente retribuite;
- attività inerenti alla mobilità studentesca.

e) Compiti organizzativi interni quali:

- attività assunte a seguito di elezione/designazione nelle cariche previste dallo Statuto e dai Regolamenti, incluse quelle di Presidente di Consiglio di Area Didattica, Presidente di Corso di Studio, Presidente o componente del Comitato di Monitoraggio di Facoltà, Presidente o componente della Commissione Paritetica Docenti Studenti, Coordinatore di Corso di Dottorato di Ricerca, Direttore di Scuola di Specializzazione, Garante degli studenti di Facoltà, Garante degli studenti di Ateneo;
- attività relative alla programmazione, gestione, organizzazione, internazionalizzazione e controllo della qualità dei corsi svolte all'interno delle strutture didattiche e delle commissioni di Dipartimento, di Facoltà e di Ateneo, a seguito di formale designazione da parte degli Organi Accademici competenti.

## **Art. 7 – Attribuzione dei compiti didattici e di servizio agli studenti nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale a ciclo unico e Laurea Magistrale**

1. Il conferimento di compiti didattici deve avvenire nel rispetto della libertà di insegnamento e delle specifiche competenze, sentiti i docenti interessati, e deve garantire l'equilibrata distribuzione del carico didattico e la sostenibilità dell'Offerta formativa secondo quanto anche previsto dalle norme ministeriali in materia di costo standard unitario di formazione per studente.

2. In sede di programmazione annuale dell'Offerta formativa dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale a ciclo unico e Laurea Magistrale per il successivo anno accademico, il Consiglio di Area Didattica o di Corso di Studio con propria delibera, tenendo conto dei docenti di riferimento, dei nuovi docenti che hanno preso servizio, nonché delle esigenze di continuità didattica, dando priorità, laddove possibile, ai docenti dello stesso SSD o MSC dell'insegnamento, individua i professori e i ricercatori che hanno dato disponibilità a coprire gli insegnamenti del corso.

3. Limitatamente ai Corsi di Studio delle professioni sanitarie, il Consiglio di Area Didattica o di Corso di Studio propone, inoltre, l'affidamento dei tirocini caratterizzanti al Direttore Didattico di cui al successivo art. 15, comma 1, nonché l'affidamento di specifiche attività didattiche a figure specialistiche aggiuntive, di cui al D.M. 1154 del 14 ottobre 2021, individuate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Limitatamente ai Corsi di Laurea professionalizzanti e al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, il Consiglio di Area Didattica o di Corso di Studio propone, altresì, l'affidamento di specifiche attività didattiche a figure specialistiche aggiuntive, di cui al D.M. 1154 del 14 ottobre 2021, individuate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Il Consiglio di Area Didattica o di Corso di Studio, in presenza di insegnamenti rimasti vacanti, procede, attraverso specifica procedura prevista nel sistema informativo di Ateneo, ad effettuare una richiesta di copertura da parte di professori e ricercatori del medesimo SSD o MSC dell'insegnamento o, in subordine, di altro settore affine. Il Consiglio di Area Didattica o di Corso di Studio, ricevute le disponibilità di copertura, procede con una valutazione delle stesse, motivando la scelta di assegnazione.
6. I Direttori di Dipartimento, sempre attraverso la specifica procedura prevista nel sistema informativo di Ateneo, acquisite le proposte di copertura dei singoli insegnamenti inserite nella medesima piattaforma dai Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio, sentiti i docenti interessati, individuano eventuali necessarie modifiche e le comunicano agli interessati, attraverso la mail indicata nel sistema informativo di Ateneo. I Direttori di Dipartimento procedono, quindi, a validare l'attribuzione dei compiti didattici dei docenti afferenti al Dipartimento, garantendo un'equa distribuzione del carico didattico e tenendo conto dello stato giuridico dei docenti.
7. Il Consiglio di Area Didattica o di Corso di Studio, esclusivamente in caso di insegnamenti rimasti ancora vacanti dopo l'espletamento della procedura di cui al precedente comma 5, procede ad affidare tali insegnamenti al personale di cui ai successivi articoli 10, limitatamente agli esperti di alta qualificazione individuati nell'ambito di convenzioni, e 15, comma 1, secondo quanto previsto nelle specifiche convenzioni. Procede, inoltre, all'affidamento dei predetti insegnamenti ad esperti di alta qualificazione non individuati nell'ambito di convenzioni, di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera a. In subordine, procede a proporre l'affidamento di incarico a titolo oneroso a personale di cui al successivo art. 11, selezionato attraverso l'emanazione di specifico bando, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
8. Completata la procedura, il Consiglio di Area Didattica o di Corso di Studio formula la proposta dell'assetto complessivo della docenza.
9. I Dipartimenti, con delibera del Consiglio, approvano l'assetto complessivo degli insegnamenti dei Corsi di Studio di propria pertinenza e gli incarichi di insegnamento dei docenti che afferiscono al Dipartimento.
10. Le Facoltà, con delibera di Giunta, acquisite le delibere dei Consigli di Area Didattica, dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti, di cui ai precedenti commi 8 e 9, approvano l'assetto complessivo delle docenze dei Corsi di Studio ad essa afferenti.

#### **Art. 8 - Compiti didattici nelle Scuole di Specializzazione e nei Corsi di Dottorato di Ricerca**

1. I compiti didattici nelle Scuole di Specializzazione sono definiti dal Consiglio della Scuola ed approvati dai competenti organi della Facoltà o del Dipartimento di afferenza, secondo quanto definito dalla normativa di riferimento per le diverse tipologie di scuole di specializzazione.
2. Per l'attività didattica svolta nell'ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca si rimanda al relativo Regolamento Sapienza.

### **Titolo III – Contratti per attività di insegnamento**

#### **Art. 9 – Attribuzione di incarichi didattici per contratto ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/10**

1. Gli incarichi didattici di cui al presente articolo possono essere conferiti:

- a) al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale con riferimento a un insegnamento o a un modulo di esso (art. 23, comma 1, della Legge n.240/2010);
- b) per specifiche esigenze didattiche, anche integrative (art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010);
- c) al fine di favorire l'internazionalizzazione con riferimento a un insegnamento o a una parte di esso o per attività di didattica integrativa (art. 23, comma 3, della Legge n. 240/2010).

#### **Art. 10 - Incarichi di insegnamento attribuiti al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione**

1. Gli incarichi di insegnamento attribuiti al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione di cui al precedente art. 9, comma 1, lett. a):

- a) possono essere conferiti a titolo gratuito o a titolo oneroso, sulla base e nei limiti della disponibilità del bilancio di Ateneo, anche sulla base di specifiche convenzioni con Enti pubblici e Istituzioni di ricerca stipulate dai Presidi di Facoltà, se di interesse di più Dipartimenti afferenti alla stessa Facoltà, dai Direttori di Dipartimento, se di interesse di un singolo Dipartimento;
- b) hanno durata di un anno accademico, sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, anche non consecutivi, secondo quanto previsto dalla legge, e, raggiunto il limite dei predetti cinque anni, non possono essere riproposti per nessuno dei Corsi di Studio di Sapienza;
- c) le proposte di conferimento di incarichi di insegnamento di cui al presente articolo sono deliberate dalle Strutture didattiche e trasmesse alla competente Facoltà;
- d) le proposte di conferimento di incarichi di insegnamento a esperti di alta qualificazione, ad eccezione di quelle previste sulla base di specifiche convenzioni con Enti pubblici e Istituzioni di ricerca, sono trasmesse dalla competente Facoltà al Nucleo di Valutazione di Ateneo, previa istruttoria preliminare da parte della Commissione Didattica di Ateneo;
- e) i contratti ad esperti di alta qualificazione per incarichi di insegnamento nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale a ciclo unico, Laurea Magistrale e nelle Scuole di Specializzazione sono stipulati dai Presidi;
- f) i contratti ad esperti di alta qualificazione per lo svolgimento di attività formative nei Corsi di Dottorato di Ricerca sono stipulati dai Direttori di Dipartimento;
- g) i contratti per incarichi di insegnamento a esperti di alta qualificazione previsti sulla base di specifiche convenzioni con Enti pubblici e Istituzioni di ricerca sono stipulati dall'Organo che ha sottoscritto la convenzione stessa.

2. Il numero degli incarichi a titolo gratuito, fatta eccezione per quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici e Istituzioni di ricerca, non può superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio. La verifica del rispetto del predetto limite del 5% viene effettuata dalla Commissione Didattica di Ateneo. Qualora le richieste dovessero essere superiori al suddetto 5%, sarà data priorità alle proposte per incarichi di insegnamento nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale a ciclo unico e Laurea Magistrale.

#### **Art. 11 - Incarichi di insegnamento attribuiti per specifiche esigenze didattiche, anche integrative**



1. Gli incarichi di insegnamento attribuiti per specifiche esigenze didattiche, anche integrative, di cui al precedente art. 9, comma 1, lett. b), a fronte di comprovata indisponibilità di docenti in servizio presso Sapienza:

- a) possono essere conferiti con le modalità di cui alla successiva lettera b) solo a titolo oneroso, sulla base e nei limiti della disponibilità del bilancio, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e hanno durata annuale;
- b) sono conferiti, previa delibera della competente Struttura didattica, mediante procedura comparativa indetta con bando emanato dai Presidi di Facoltà e/o dai Direttori di Dipartimento. Del bando è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della struttura che ha emanato il bando stesso e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web di Ateneo;
- c) i relativi contratti, stipulati dai Presidi di Facoltà o dai Direttori di Dipartimento, devono richiamare i doveri didattici, di cui al successivo art. 17, e devono riportare le indicazioni dettate dall'Ateneo per ognuna delle tipologie di Corso di Studio, come da facsimile messo a disposizione dall'ARU.

2. Le delibere adottate e i relativi bandi dovranno riportare:

- a) le motivazioni delle esigenze didattiche che richiedono il conferimento tramite contratto dell'incarico di insegnamento;
- b) il numero di ore di attività didattica;
- c) il compenso totale al lordo degli oneri a carico del beneficiario, in aderenza ai criteri di cui al successivo art. 13;
- d) le modalità ed il termine di presentazione delle domande;
- e) le modalità di selezione, tramite valutazione comparativa, con la specifica indicazione dei requisiti di ammissione, dei titoli valutabili e delle eventuali prove previste. Fra i titoli valutabili deve essere previsto, come titolo preferenziale, ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti, il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero;
- f) la relativa copertura finanziaria.

Nel bando deve, inoltre, essere precisato che, qualora prima della scadenza dello stesso dovesse rendersi disponibile un docente di Sapienza, il bando potrà essere ritirato.

3. Per i Corsi di Laurea, Laurea Magistrale a ciclo unico e Laurea Magistrale, le delibere adottate e i relativi bandi dovranno, inoltre, obbligatoriamente riportare:

- a) il titolo dell'insegnamento, il SSD di appartenenza;
- b) l'obbligo del docente di rilevazione delle opinioni degli studenti, seguendo le indicazioni dettate dall'Ateneo;
- c) l'obbligo del docente di rendicontazione delle attività didattiche;
- d) gli eventuali ulteriori motivi di esclusione. In particolare, per coloro che hanno già ricoperto in Sapienza incarichi di insegnamento in Corsi di Laurea, Laurea Magistrale a ciclo unico e Laurea Magistrale sono motivi di esclusione:
  - aver ottenuto una valutazione negativa degli studenti a seguito della rilevazione delle Opinioni studenti sulla base dei criteri stabiliti annualmente dalla Commissione Didattica di Ateneo;
  - non aver adempiuto ai doveri di cui al precedente punto b);
  - non aver adempiuto ai doveri di cui ai successivi artt. 17 e 18.

4. La domanda di partecipazione alla selezione con i relativi allegati (curriculum, elenco delle pubblicazioni ed altri titoli ritenuti significativi) deve essere presentata con le modalità ed entro il termine indicati nel bando. Tale termine non potrà essere inferiore al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito web di Ateneo. Nei casi eccezionali di motivata urgenza, gli avvisi di selezione possono prevedere un termine di scadenza per la presentazione delle istanze più ridotto, in ogni caso non inferiore a tre giorni.

5. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Il Direttore del Dipartimento o il Preside della Facoltà che ha attivato la selezione, con apposito provvedimento, può disporre in ogni momento l'esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti previsti o per tardiva presentazione della domanda.

6. I responsabili delle strutture didattiche hanno il compito di vigilare che i docenti a contratto rispettino quanto previsto nel bando e sottoscritto nel contratto, nonché qualsiasi indicazione e/o deliberazione adottata dal Consiglio di Area didattica e di Corso di Studio.

7. In caso di inadempienze, in particolare di quanto previsto ai successivi artt. 17 e 18 e al punto b) del precedente comma 3, i responsabili delle Strutture didattiche dovranno darne tempestiva comunicazione al Preside e/o al Direttore del Dipartimento che ha emanato il bando.

8. In caso di inadempienza parziale o totale, di cui al precedente comma 7, degli obblighi contrattualmente assunti dal docente che ha sottoscritto il contratto, l'Università può ricorrere alla tutela civilistica prevista in materia di adempimento parziale, ove ne abbia interesse, ovvero alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c. In ogni caso il contratto non potrà essere più rinnovato.

#### **Art. 12 - Incarichi di insegnamento attribuiti per favorire l'internazionalizzazione**

1. Gli incarichi di insegnamento attribuiti al fine di favorire l'internazionalizzazione di cui al precedente art. 9, comma 1, lett. c):

- a) sono attribuiti a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama anche utilizzando fondi donati *ad hoc* da soggetti privati, imprese e/o fondazioni;
- b) rientrano nelle previsioni di cui sopra anche i soggetti di nazionalità estera e i cittadini italiani residenti all'estero da almeno 12 mesi;
- c) la proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato sul sito internet dell'università, sulla base di specifiche proposte delle competenti strutture interessate;
- d) hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati fino ad una durata massima di cinque anni complessivi.

#### **Art. 13 - Trattamento economico e copertura previdenziale**

1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti, di cui all'art. 10, in caso di contratto oneroso, e all'art. 11, è stabilito dalle vigenti normative in un importo compreso fra i 25 ed i 100 euro per ora di insegnamento, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, nell'ambito delle risorse appositamente stanziare a tal fine dagli Organi di Governo.

2. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'art. 12, su proposta della competente Struttura, è determinato dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee.

3. Ai contratti di cui al presente Regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nell'ipotesi di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti, l'Università ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di adempimento parziale, ove ne abbia interesse, ovvero alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

5. I compensi previsti per i contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso sono liquidati a seguito della convalida, nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 21, comma 7, del registro digitale delle lezioni regolarmente compilato dal titolare dell'incarico.

#### **Art. 14 – Contratti di insegnamento a docenti in quiescenza anticipata**

1. Al personale docente che, pur non avendo raggiunto l'età anagrafica per il collocamento in quiescenza, faccia richiesta di pensionamento anticipato è affidabile un contratto di insegnamento, ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 1, per non meno di 9 CFU.
2. Il contratto di cui al comma 1 è, altresì, subordinato alla verifica da effettuare a cura dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio (AROF) in ordine al mantenimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla normativa vigente, nella didattica erogata dell'anno accademico successivo a quello di presentazione della domanda.
3. Il contratto è di durata annuale o biennale, con decorrenza dalla data di collocamento a riposo anticipato. La scadenza del contratto non può, in alcun caso, essere successiva al termine ultimo per il collocamento a riposo previsto per limiti di età dalla normativa vigente al momento dell'erogazione del contratto.
4. Nel contratto deve essere specificato il carico didattico per il 1° anno, nei contratti di durata annuale, per il 1° anno e il 2° anno, eventualmente diversificato per anni accademici, nei contratti di durata biennale.
5. La procedura viene attivata su istanza, da parte dell'interessato, di collocamento a riposo anticipato, integrata dalla dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
6. L'istanza, a valere sull'anno accademico successivo, deve essere presentata all'Area Risorse Umane (ARU) dal 1° gennaio al 31 gennaio di ogni anno.
7. Entro il 28 febbraio, l'Area Risorse Umane, effettuate le necessarie verifiche dei requisiti ai sensi del precedente comma 1, invia la richiesta al Dipartimento di afferenza del docente interessato che, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Corso di Studio o di Area Didattica di competenza, delibera, entro il 5 aprile di ogni anno, in merito all'accoglimento dell'istanza e all'insegnamento che si intende attribuire al docente.
8. La stipula del contratto di insegnamento può avvenire solo a seguito del parere favorevole del Dipartimento e della successiva verifica a cura dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio della sostenibilità dell'Offerta formativa per il successivo anno accademico, di cui al comma 2. In caso di parere negativo è facoltà del docente revocare l'istanza prodotta nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'Area Risorse Umane.
9. Il contratto, redatto secondo il modello predisposto dall'Area Risorse Umane, viene stipulato dal Direttore di Dipartimento di afferenza del docente al momento del pensionamento e dall'interessato. In esso devono essere comunque indicati la tipologia d'impegno e il corrispettivo.
10. Per i contratti di insegnamento stipulati secondo le disposizioni del presente articolo, l'importo del contratto annuo lordo da corrispondere è fissato in relazione al ruolo di appartenenza del docente. Tale importo annuo lordo onnicomprensivo è stabilito nella misura di € 22.000,00 per chi abbia rivestito il ruolo di professore ordinario, di € 18.000,00 per chi abbia rivestito il ruolo di professore associato, di € 14.000,00 per chi abbia rivestito il ruolo di ricercatore. La copertura finanziaria del contratto di insegnamento, stipulato col docente destinatario dell'incentivo ai sensi del presente Regolamento, sarà a carico del bilancio dell'Università.
11. In caso di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti dal docente destinatario dell'incentivo, l'Università ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di adempimento parziale, ove ne abbia interesse, ovvero alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c. In ogni caso il contratto non potrà essere rinnovato. Le risorse rese disponibili dalla cessazione anticipata del docente di cui al presente articolo, ritornano nella disponibilità del bilancio dell'Ateneo.

#### **Art. 15 – Docenti ai sensi di convenzioni con Aziende Sanitarie**

1. Per i Corsi di Studio delle professioni sanitarie, ai sensi e per gli effetti di specifiche convenzioni con le Aziende Sanitarie presso le quali insistono i Corsi di Studio stessi, con le modalità indicate nelle predette convenzioni, sono attribuiti incarichi di insegnamento annuali e incarichi di insegnamento e di coordinamento triennali (Direttore Didattico) a personale sanitario dipendente della predetta Azienda, in possesso di alta qualificazione e adeguato curriculum scientifico e professionale.
2. Nelle Scuole di Specializzazione possono essere attribuiti incarichi di insegnamento annuali al personale operante nelle strutture sanitarie appartenenti alla rete formativa della Scuola, sulla base di specifiche convenzioni.

#### **Art. 16 – Incompatibilità**

1. I contratti di insegnamento di cui al presente Regolamento non possono essere attribuiti a chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Struttura che affida l'incarico di insegnamento o che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università e a coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980.
2. Gli incarichi di insegnamento, di cui agli artt. 10, 11, 12, 14 e 15, non possono essere attribuiti a chi abbia violato le norme e i principi contenuti nel Codice Etico di Sapienza.

#### **Titolo IV - Autocertificazione e verifica delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 7, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240**

##### **Art. 17 - Doveri didattici dei docenti**

1. I professori di I e II fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e personale equiparato, i ricercatori a tempo determinato e i docenti di cui agli artt. 10, 11, 12, 14 e 15 sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche a loro attribuite. In particolare, i docenti devono:
  - a) adeguare il proprio impegno didattico alla programmazione generale delle attività didattiche, incluso l'orario delle lezioni, deliberata per ciascun anno accademico dalla competente struttura didattica;
  - b) svolgere l'attività didattica ai medesimi affidata nelle sedi, nelle aule e negli orari stabiliti, non apportando agli stessi alcuna modifica senza la preventiva autorizzazione dal Responsabile della competente struttura didattica, nonché rispettare gli orari per il ricevimento degli studenti;
  - c) comunicare tempestivamente ai discenti e al Responsabile della competente Struttura didattica la propria assenza nei casi in cui, per eccezionali e contingenti situazioni di legittimo impedimento e cause di forza maggiore (motivi di salute, impegni scientifici istituzionali), non possa rispettare il calendario delle lezioni o dell'attività didattica integrativa comunque programmata e adoperarsi per il tempestivo recupero delle attività didattiche che non è stato possibile svolgere, ovvero attivarsi affinché le stesse siano svolte da un altro docente;
  - d) richiedere, qualora non lo si possieda, l'account di posta elettronica *uniroma1.it* e utilizzare esclusivamente il predetto account per ogni comunicazione connessa al proprio incarico e per procedere all'annuale rendicontazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, di cui al successivo art. 18;

- e) inserire, laddove previsto dalla normativa vigente, nel sistema informativo di Ateneo dedicato alla specifica tipologia di Corso di Studio:
  - il proprio curriculum vitae,
  - l'indirizzo mail istituzionale di cui alla precedente lett. d), al quale gli studenti possono scrivere per formulare quesiti relativi al corso di insegnamento,
  - l'orario di ricevimento degli studenti,
  - tutte le informazioni, se previste per la specifica tipologia del corso di studio, relative alla compilazione della scheda dell'insegnamento, comprensive del programma, delle modalità di valutazione, dei testi adottati, delle modalità di svolgimento e di frequenza.
- f) rispettare le date stabilite dalle strutture didattiche relative agli appelli d'esame, se previsti per la specifica tipologia del Corso di Studio, organizzando le sedute nel rispetto delle esigenze dei discenti, dandone preventiva comunicazione pubblica;
- g) utilizzare, nello svolgimento dell'attività didattica, tutti gli strumenti materiali e tecnologici messi a disposizione da Sapienza per favorire l'apprendimento dei discenti;
- h) aggiornare in ogni anno accademico il materiale didattico messo a disposizione dei discenti;
- i) aggiornare ogni due anni accademici le eventuali registrazioni delle lezioni e delle altre attività formative e di servizio agli studenti messe a disposizione degli studenti ovvero nel caso in cui, secondo quanto previsto in sede di programmazione didattica o deliberato dai competenti Organi Accademici, sono svolte o erogate attraverso le tecnologie informatiche o telematiche;
- j) rendicontare le attività didattiche e di servizio agli studenti svolte secondo le modalità indicate nel successivo art. 18;
- k) rispettare il Codice Etico.

2. I titolari dei contratti per attività di insegnamento, oltre ad osservare le disposizioni in materia di doveri didattici di cui al precedente comma 1, devono adempiere agli obblighi previsti nel contratto stipulato con l'Amministrazione universitaria.

3. I docenti che svolgono attività didattica nei Corsi di Studio con obbligo di frequenza devono rilevare la presenza degli studenti alle diverse attività formative.

#### **Art. 18 - Autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti**

1. I professori, i ricercatori a tempo indeterminato e personale equiparato, i ricercatori a tempo determinato e i titolari dei contratti per attività di insegnamento di cui agli artt. 10, 11, 12 e 14 del presente Regolamento sono tenuti, con le modalità e le tempistiche stabilite dall'Ateneo, a certificare in apposito registro digitale, reso disponibile dall'Ateneo stesso, lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti, di cui al precedente art. 6, dichiarando:

- a) le ore di didattica curriculare svolte, il contenuto, la data, l'ora e il luogo di svolgimento delle lezioni;
- b) le altre attività didattiche svolte, la tipologia e il relativo impegno orario;
- c) le attività di servizio agli studenti svolte e il relativo impegno orario;
- d) le ore di didattica a distanza svolte, il contenuto, la data, l'ora delle lezioni e le altre attività formative e di servizio agli studenti svolte, o erogate attraverso tecnologie informatiche o telematiche, con il relativo impegno orario.

2. Le ore di attività didattica e di servizio agli studenti svolte nell'ambito di Corsi di Master soggette a incentivazione non possono essere rendicontate come altre attività didattiche e di servizio agli studenti, di cui al precedente comma 1.

3. I professori, i ricercatori a tempo indeterminato e personale equiparato, i ricercatori a tempo determinato, al termine di ogni anno accademico, e obbligatoriamente entro i tempi indicati dall'Ateneo, sono tenuti a sottoscrivere le dichiarazioni di cui al precedente comma 1, con firma digitale istituzionale Sapienza.

4. I docenti di cui agli artt. 10, 11, 12 e 14, al termine di ogni anno accademico, e obbligatoriamente entro i tempi indicati dall'Ateneo, sono tenuti a sottoscrivere le dichiarazioni di cui al precedente comma 1, utilizzando la firma elettronica generata dal sistema stesso attraverso il tracciamento dell'accesso al registro digitale effettuato mediante le credenziali di posta istituzionale di cui all'art. 17, lettera d). Sono, altresì, tenuti a stampare la scheda di rendicontazione chiusa con firma elettronica, a sottoscriverla con firma autografa e a consegnarla alla Presidenza di Facoltà per la conservazione. I docenti che sono in possesso di firma digitale devono procedere alla sottoscrizione con le modalità di cui al precedente comma 3.

5. I docenti di cui all'art. 15, comma 1, al termine di ogni anno accademico, e obbligatoriamente entro i tempi indicati dall'Ateneo per il tramite della Facoltà, sono tenuti a compilare il modulo di Autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti messo a disposizione dell'Ateneo. Sono, altresì, tenuti a sottoscrivere tale modulo autocertificativo, opportunamente compilato, con firma autografa o digitale e a inviarlo alla Presidenza di Facoltà per la conservazione.

6. A seguito della sottoscrizione secondo le modalità descritte ai commi 3, 4 e 5, quanto dichiarato nel registro digitale assume il valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Ogni docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci.

7. Sono esentati dalla compilazione del registro di cui al precedente comma 1 i docenti che per tutta la durata dell'anno accademico:

- a) siano collocati in congedo per motivi di studio e ricerca scientifica ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 382/1980 (anno sabbatico), dell'art. 10 della Legge n. 311/1958, o dell'art. 8 della Legge n. 349/1958;
- b) siano comunque esonerati dallo svolgimento di alcun compito didattico.

#### **Art. 19 – Attività didattica curriculare rendicontabile**

1. I compiti di attività di insegnamento curriculare sono svolti in Sapienza (ovvero in altre Università nel caso di Corsi Interateneo) all'interno del proprio SSD o MSC, o in altri SSD per i quali sia rilevabile un'adeguata competenza verificata dal Consiglio di Corso di studio competente e sono assolti prioritariamente:

- nei Corsi di Laurea;
- nei Corsi di Laurea Magistrale;
- nei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico.

Possono, altresì, essere svolte nel corso di laurea a statuto speciale attivato presso la Scuola di Ingegneria Aerospaziale.

2. Ai fini della rendicontazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, esclusivamente nel caso in cui tutte le attività didattiche programmate nei predetti Corsi di Studio dell'Ateneo siano coperte come compito didattico da docenti di ruolo e i compiti didattici assegnati al singolo docente nei Corsi di cui al precedente comma 1 non consentano il raggiungimento delle ore da riservare annualmente alla didattica curriculare, il singolo docente può essere eccezionalmente autorizzato dal Dipartimento di afferenza del docente stesso a rendicontare le ore di didattica svolte presso:

- a) le Scuole di Specializzazione per le quali sia stata approvata da tutte le competenti strutture (Consiglio della Scuola, Dipartimento e Facoltà) la programmazione delle attività didattiche in termini di ore e/o CFU, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 04/02/2015 e successive modifiche e

integrazioni per le scuole di area sanitaria e dai Decreti Ministeriali già emanati o da emanare per le scuole afferenti alle altre aree;

- b) i Corsi di Dottorato di Ricerca per i quali sia stata approvata da tutte le competenti strutture (Collegio dei Docenti, Dipartimento) la programmazione delle attività didattiche, prevedendo insegnamenti in termini di ore e/o CFU;
- c) i corsi di insegnamento tenuti all'estero, se svolti a titolo gratuito, preventivamente autorizzati e documentati da attestazioni ufficiali (accordo tra le Università, nulla osta della Facoltà e certificazione dell'Università ospitante dell'attività svolta in termini di ore di didattica erogata).

3. Laddove in un determinato anno accademico, per ragioni organizzative, il docente si veda assegnati dagli Organi Accademici competenti, nei Corsi di Studio, di cui al comma 1, nonché nei Corsi di Studio di cui al comma 2, un numero di ore inferiore a quello da riservare annualmente alla didattica curriculare, i suoi doveri didattici si intendono comunque assolti, fermo restando l'obbligo di riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti non meno di 350 ore in regime di impegno a tempo pieno e non meno di 250, per i professori di ruolo di I e II fascia, e 200 ore, per i ricercatori a tempo determinato, in regime di impegno a tempo definito.

#### **Art. 20 - Valore orario dell'attività frontale e di servizio agli studenti "a distanza" erogate attraverso tecnologie telematiche**

1. Il Senato Accademico con apposita delibera può stabilire le singole situazioni oggettive e soggettive, in presenza delle quali l'attività didattica e di servizio agli studenti può essere svolta attraverso tecnologie telematiche.

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, è riconosciuto:

- a) per lo svolgimento dell'insegnamento curriculare "a distanza" un numero di ore pari al numero di ore effettivamente svolte incrementato fino al 30%;
- b) per le attività di servizio agli studenti "a distanza", un numero di ore pari al numero di ore effettivamente svolte incrementato fino al 15%.

3. L'incremento di cui al precedente comma 2 è riconosciuto a condizione che le attività di didattica curriculare siano state effettivamente svolte o, se offerte in modalità asincrona, registrate nell'anno accademico in cui sono rendicontate.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano all'attività didattica svolta nell'ambito di corsi di studio:

- a) convenzionali, per la parte di attività didattica, non superiore a un decimo del totale, eventualmente erogata con modalità telematiche;
- b) in modalità mista, i cui percorsi formativi prevedono l'erogazione delle attività didattiche con modalità telematiche, in misura non superiore ai due terzi delle attività formative complessive;
- c) prevalentemente a distanza, i cui percorsi formativi prevedono l'erogazione delle attività formative con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative complessive;
- d) integralmente a distanza, nei quali tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche.

#### **Art. 21 - Verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti**

1. Il Direttore del Dipartimento, il Preside di Facoltà, anche per delega, ed ognuno per la parte di propria competenza, possono effettuare verifiche durante l'espletamento dell'attività didattica e di servizio dei docenti, volte a verificarne l'effettivo e personale svolgimento da parte dei docenti in conformità con i compiti assegnati, con la programmazione generale, con quanto previsto dagli ordinamenti e manifesti e dai

regolamenti vigenti, anche su richiesta degli studenti. Le suddette verifiche non possono in alcun modo interferire con l'autonomia e la libertà di insegnamento di ogni docente.

2. I Responsabili dei Corsi di Studio in cui i docenti svolgono la propria attività didattica o di servizio agli studenti sono tenuti a:

- a) monitorare il regolare svolgimento dei compiti didattici attribuiti ai docenti, con particolare riferimento al rispetto della programmazione generale delle attività didattiche e all'espletamento dei compiti di servizio attribuiti di propria specifica pertinenza;
- b) consultare e monitorare gli esiti del rilevamento delle opinioni degli studenti frequentanti ciascun insegnamento;
- c) verificare eventuali segnalazioni pervenute da studenti, rappresentanti degli studenti, Garante degli studenti di Facoltà o di Ateneo;
- d) segnalare al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente e al Preside di Facoltà gli esiti delle verifiche, dei monitoraggi e degli accertamenti effettuati, anche ai fini di cui ai successivi commi 4, 5 e 6.

3. I Garanti degli Studenti di Ateneo e di Facoltà possono ricevere dagli studenti eventuali reclami, osservazioni e proposte ed hanno diritto di compiere accertamenti in ordine al regolare svolgimento dell'attività didattica. In particolare, il Garante di Facoltà riferisce le segnalazioni ricevute e l'esito degli accertamenti effettuati al Preside di Facoltà che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a loro si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo a identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

4. Qualora, in occasione delle verifiche e/o in presenza di segnalazioni di cui ai precedenti commi, emergano possibili inadempienze dei doveri didattici da parte di professori, ricercatori a tempo indeterminato e personale equiparato, o ricercatori a tempo determinato, il Direttore del Dipartimento, effettuate le opportune verifiche e sentito il docente interessato, comunica senza indugio l'esito degli accertamenti effettuati e le segnalazioni ricevute al Rettore per i provvedimenti di competenza.

5. Qualora, in occasione delle verifiche e/o in presenza di segnalazioni di cui ai precedenti commi, emergano possibili inadempienze dei doveri didattici da parte dei docenti di cui agli artt. 10, 11, 12 e 14, il Direttore di Dipartimento o il Preside di Facoltà, a seconda di chi ha sottoscritto il contratto di insegnamento, o da parte dei docenti di cui all'art. 15, comma 1, il Preside di Facoltà, effettuate le opportune verifiche e sentito il docente interessato, procede per quanto propria di competenza, dandone poi comunicazione al Rettore.

6. Qualora i Direttori di Dipartimento e i Presidi di Facoltà non abbiano segnalato al Rettore, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito dall'Ateneo per l'autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti, inadempienze dei doveri didattici da parte di professori, ricercatori a tempo indeterminato e personale equiparato, ricercatori a tempo determinato e dei docenti di cui agli artt. 10, 11, 12, 14 e 15, emerse in occasione delle verifiche e/o a seguito di segnalazioni, le autocertificazioni, di cui all'art. 18, sottoscritte dai medesimi docenti, si intendono convalidate. In tal caso, i professori, ricercatori a tempo indeterminato e personale equiparato, ricercatori a tempo determinato si intendono valutati positivamente, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010, primo periodo, sotto il profilo dell'attività didattica e di servizio agli studenti per l'anno accademico in relazione al quale l'autocertificazione è stata resa.

## **Titolo V - Autorizzazione attività didattiche esterne**

**Art. 22 - Attività didattiche esterne in corsi o moduli curriculari nell'ambito di Corsi di Laurea, Laurea magistrale a ciclo unico e Laurea Magistrale presso le Università e gli istituti universitari statali e non statali**



1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010, i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e il personale equiparato, i ricercatori a tempo determinato in servizio presso Sapienza, possono svolgere, previa autorizzazione, corsi o moduli curriculari nell'ambito di Corsi di Laurea, Laurea magistrale a ciclo unico e Laurea Magistrale presso tutte le Università e gli istituti universitari statali e non statali con sede nell'ambito del territorio nazionale e all'estero, escluse le Università telematiche, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 27, a condizione che:

- a) l'Università o Istituto universitario che intende conferire l'incarico didattico, se situato nella Regione Lazio, abbia stipulato con Sapienza una convenzione di collaborazione per l'attività didattica approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritta dal Rettore;
- b) l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate da Sapienza e non determini una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi con l'Ateneo.

2. In nessun caso, i docenti di cui al precedente comma 1 possono essere utilizzati come docenti di riferimento dei Corsi di Studio delle Università presso cui sono autorizzati a svolgere l'incarico di docenza esterna.

### **Art. 23 - Requisiti soggettivi di accesso alla docenza esterna**

1. Sono ammessi a presentare domanda di autorizzazione alla docenza esterna i docenti che:

- a) garantiscano, nell'anno accademico in cui è richiesta l'autorizzazione, la copertura nell'ambito della programmazione didattica di Sapienza, di corsi e moduli curriculari relativi al SSD di afferenza o al relativo MSC/GSD o ad altro SSD affine per un numero di ore di didattica curriculare pari a quanto previsto all'art. 2, per i professori di prima e di seconda fascia, pari al massimo delle ore previste all'art. 4 per i ricercatori a tempo determinato, e pari ad almeno 60 ore per i ricercatori a tempo indeterminato;
- b) abbiano regolarmente presentato, nel triennio antecedente, l'autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti, con le modalità e le tempistiche di cui al precedente art. 18, e la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, di cui all'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010;
- c) nell'anno accademico in cui è richiesta l'autorizzazione non risultino collocati in congedo per motivi di studio e ricerca scientifica ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 382/1980 (anno sabbatico), dell'art. 10 della Legge n. 311/1958, o dell'art. 8 della Legge n. 349/1958 o siano comunque esonerati dallo svolgimento di alcun compito didattico.
- d) nell'anno accademico in cui è richiesta l'autorizzazione non fruiscano delle riduzioni dei compiti didattici di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

### **Art. 24 - Altre attività, attività integrative e di servizio agli studenti esterne**

1. I docenti che risultino in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 23 possono, altresì, svolgere, previa autorizzazione, attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di Scuole di Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Master universitari di I e di II livello e Corsi di Alta formazione attivati presso Università non telematiche situate in Italia o all'estero fino a un limite massimo di 40 ore annue.

### **Art. 25 - Procedura di autorizzazione alla docenza esterna**

1. La richiesta di autorizzazione è presentata dai docenti al Preside della Facoltà di appartenenza e deve contenere i seguenti elementi:

- a) il nominativo del dipendente e il relativo codice fiscale;
  - b) l'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 23;
  - c) l'Università che intende conferire l'incarico, con l'indicazione della natura giuridica pubblica o privata dell'Ateneo, il codice fiscale e/o la Partita IVA, nonché la sede legale della medesima;
  - d) l'oggetto dell'incarico didattico, il relativo SSD e il Corso di studio nell'ambito del quale dovrà essere svolta l'attività di docenza esterna;
  - e) le modalità di svolgimento dell'incarico con riguardo al luogo, alla durata, all'impegno orario richiesto per il suo espletamento e al relativo numero di CFU;
  - f) l'attestazione del carattere occasionale dell'incarico;
  - g) il compenso lordo previsto o presunto dell'incarico didattico.
2. Nel caso in cui l'incarico di docenza esterna abbia ad oggetto lo svolgimento delle attività didattiche di cui al precedente art. 22, la richiesta di autorizzazione deve, altresì, contenere:
- a) gli estremi della Convenzione di collaborazione per l'attività didattica stipulata con Sapienza Università di Roma, in caso di incarichi didattici presso Università situate nella Regione Lazio;
  - b) l'attestazione che il docente destinatario dell'incarico non sia utilizzato come docente di riferimento del Corso di studio nell'ambito del quale sarà chiamato a svolgere la propria attività didattica.
3. La richiesta deve essere avanzata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'anno accademico. L'attività didattica non può in alcun modo essere svolta senza il rilascio della preventiva autorizzazione.
4. In presenza di incarichi didattici conferiti in data anteriore ad assunzione o trasferimento, al fine del completamento dei medesimi, deve essere presentata una nuova domanda di autorizzazione.
5. Sulle richieste di autorizzazione competente a decidere è il Preside, sentito il Direttore del Dipartimento di appartenenza del docente interessato. Per il Preside, competente a decidere è il Rettore. Per il Rettore il Senato Accademico.
6. L'autorizzazione ha validità solo per l'anno accademico in cui è concessa e riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti all'ordinamento universitario. Resta piena la responsabilità del professore o ricercatore interessato in ordine a quanto dichiarato nell'istanza e allo svolgimento dell'incarico stesso.
7. Entro 15 giorni dalla concessione dell'autorizzazione, il Responsabile Amministrativo Delegato della Facoltà effettua, a mezzo dell'apposita procedura telematica, la comunicazione della stessa al Dipartimento della Funzione Pubblica e la pubblicazione degli estremi dell'incarico. Per gli incarichi di docenza esterna autorizzati dal Rettore o dal Senato Accademico i predetti adempimenti sono curati dal competente Settore dell'Area Risorse Umane.
8. I dati relativi agli incarichi autorizzati da ciascuna Struttura dell'Ateneo dovranno confluire per via telematica in un repertorio di Ateneo delle autorizzazioni.

#### **Art. 26 - Attività didattiche esterne non soggette ad autorizzazione**

1. Non sono soggette ad autorizzazione le attività di formazione diretta dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e le attività didattiche esterne diverse da quelle di cui ai precedenti artt. 22 e 24 che comportino, per ciascun incarico, un impegno orario non superiore alle 5 ore complessive e non superino, cumulativamente, le 40 ore complessive per ciascun anno accademico, a condizione che le medesime non rappresentino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate dall'Università e non determinino una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi con l'Ateneo.

2. Al fine di consentire all'Università il monitoraggio delle attività didattiche di cui al comma precedente svolte dal personale docente, con specifico riguardo ai profili del rispetto della necessaria occasionalità dello svolgimento delle attività esterne e della prevenzione di possibili conflitti di interesse, i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, sono tenuti a comunicare al Preside della Facoltà di appartenenza gli incarichi di cui al precedente comma 1 che siano stati loro conferiti nell'anno accademico precedente, con le stesse modalità e tempistiche previste dall'art 11, comma 1, del *Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali delle professoresse, dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori dell'Università di Roma "La Sapienza"*. Per i Presidi di Facoltà la predetta comunicazione è effettuata al Rettore. Per il Rettore la comunicazione è effettuata al Senato Accademico.

#### **Art. 27 - Attività didattiche presso Unitelma**

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 22, comma 1, le disposizioni di cui al titolo V del presente regolamento non si applicano agli incarichi di insegnamento presso Unitelma Sapienza, che rimangono disciplinati dalla specifica convenzione tra i due Atenei.

#### **Art. 28- Controlli e sanzioni per svolgimento di incarichi senza la preventiva autorizzazione**

1. In caso di svolgimento di incarichi di docenza esterna senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti e doveri d'ufficio, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore, per essere destinati ad incremento del fondo di Ateneo per la Premialità.

2. I Direttori dei Dipartimenti e i Presidi delle Facoltà di afferenza dei professori e dei ricercatori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente al Rettore qualsiasi ipotesi di violazione della vigente normativa della quale vengano a conoscenza.

#### **Art. 29 - Obbligo di comunicazione dei compensi a carico della finanza pubblica**

1. Lo svolgimento dell'attività di docenza esterna di cui al presente Regolamento è soggetto al rispetto dei limiti complessivi del trattamento economico dall'art. 23-ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. e dall'articolo 3 del D.P.C.M. 23 marzo 2012.

2. A tal fine tutto il personale docente di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento, indipendentemente dal regime d'impegno, è tenuto a presentare all'Ateneo, entro il 30 novembre di ogni anno, una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dei relativi importi.

### **Titolo VI – Norme transitorie e finali**

#### **Art. 30 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia agli specifici Regolamenti di Ateneo.

#### **Art. 31 - Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra in vigore nella medesima data. Dalla data della sua entrata in vigore il presente Regolamento sostituisce:

- a) Il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, emanato con D.R. n. 1779/2019 del 07.09.2019;
- b) il Regolamento di Ateneo sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 327/2016 del 04.02.2016;
- c) il Regolamento di Ateneo per l'incentivazione del pensionamento anticipato del personale docente in servizio presso Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 1193/2012 del 16.04.2012;
- d) il Regolamento per la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza esterna alla Sapienza, emanato con D.R. n. 4709/2012 del 18.12.2012.